

## DETRAZIONI FISCALI delle SPESE SANITARIE



La **deduzione** e/o la **detrazione** delle **spese sanitarie** relative all'**acquisto di medicinali** deve essere certificata da **fattura** o da **scontrino fiscale** contenente l'**indicazione** della **natura, qualità e quantità** dei beni e del **codice fiscale del destinatario**.

L'Agencia delle Entrate con la circolare n. 40/E del 30 luglio 2009, a seguito delle disposizioni attuative relative alle indicazioni di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di certificazione della spesa sanitaria - acquisto di medicinali, stabiliva che, per la tutela della riservatezza dei contribuenti, il nuovo **scontrino fiscale NON** doveva **più indicare** in modo specifico la **denominazione commerciale dei medicinali** ma diventava necessario, **a partire dal 1° gennaio 2010, sostituire** la stessa con il **numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)**.

Per quanto concerne l'indicazione della **natura** dei prodotti acquistati, la recentissima risoluzione ministeriale n. 10/E del 27 febbraio u.s. ha ritenuto sufficiente che il documento di spesa rechi la **dizione generica** di "**farmaco**" o di "**medicinale**" e che le stesse possano essere **abbreviate** con le diciture "**med**" o "**f.co**". Sono altresì ritenute **valide** e soddisfano il requisito dell'indicazione della natura dei prodotti, le **sigle** "**SOP**", "**OTC**" ed "**omeopatico**" in luogo della dicitura "farmaco" o "medicinale", in quanto le medesime sigle attengono a specifiche categorie di medicinali espressamente disciplinati dal D.Lgs. n. 219/2006. Per quanto riguarda la dicitura "**ticket**", la risoluzione ritiene che anche quest'ultima soddisfi l'indicazione della natura del prodotto, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.

Relativamente alla **corretta certificazione delle spese**, la medesima risoluzione, ha stabilito che **NON** vi è **più** l'**obbligo** di **conservare** la **prescrizione medica** e per quanto riguarda i ticket, non vi è più l'obbligo di conservare la **fotocopia** della **ricetta** rilasciata dal **medico di base**.